



Parte ordinaria

Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto n. 2 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026:

- a. determinazione del numero**
- b. nomina dei componenti**
- c. determinazione del compenso annuale**

Signori Azionisti,

Il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica scade con questa Assemblea: siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Consiglio, secondo i termini dello Statuto sociale e della normativa applicabile.

In particolare, l'Assemblea è chiamata a:

- a) determinare il numero dei componenti dell'organo amministrativo;
- b) procedere alla nomina dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista ai sensi di legge e dello statuto;
- c) determinarne il compenso annuale.

La durata del mandato è di tre esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2026.

Il Consiglio di Amministrazione, come richiesto dalla normativa, ha predisposto una "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" resa pubblica il 4 settembre 2023 che definisce i requisiti individuali e il profilo qualitativo e quantitativo collettivo del nuovo Consiglio. La Relazione è disponibile sul sito web (www.mediobanca.com, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023); ne raccomandiamo una lettura attenta.

In questa sede, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottolineare i seguenti aspetti:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, e dallo statuto. A tal fine assumono particolare rilievo l'art. 26 del TUB e le relative disposizioni attuative



previste dal Decreto Ministeriale n. 169/2020, le Linee Guida EBA/ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione nonché la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, come aggiornata dalla Banca Centrale Europea nel 2021;

- la necessità di garantire un'adeguata disponibilità di tempo per lo svolgimento dell'incarico e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente;
- l'importanza di un'attenta valutazione dei potenziali conflitti di interesse che possano pregiudicare l'indipendenza di giudizio dei consiglieri. Raccomanda in particolare che ciascun candidato: i) non si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca, ovvero esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca) e ii) non rivesta, o non abbia rivestito negli ultimi 6 mesi, la carica di amministratore esecutivo o di dirigente apicale in società appartenenti a gruppi bancari o non ne sia, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista con quote superiori al 3%.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo le modalità del voto di lista ai sensi dell'art. 15 dello Statuto. Ai sensi di tale articolo, le liste possono essere presentate da azionisti che rappresentino complessivamente almeno l'1% del capitale sociale o dal Consiglio di Amministrazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente, allo stato pari a due quinti (il numero di candidati è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione delle liste formate da tre candidati per le quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore), e dovranno contenere, in maggioranza, candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale n. 169/2020 integrati, come consentito dallo stesso Decreto, da taluni criteri più restrittivi previsti dall'attuale art. 19 dello Statuto, in particolare l'individuazione della soglia del 3% (in luogo del 10%) per essere considerati partecipanti della banca e l'estensione da due a tre anni del periodo di vigenza di rapporti di lavoro o di Amministratore esecutivo della banca, delle sue controllate o di un partecipante.

Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età e nominato Presidente o Amministratore Delegato chi abbia compiuto rispettivamente il settantesimo e il sessantacinquesimo anno di età.



Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, per l'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- a. qualora siano state presentate più di 2 liste, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dagli azionisti (la "Lista di Maggioranza") in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, eccetto un numero pari al 20% degli Amministratori da eleggere, arrotondato all'unità più prossima al numero ottenuto applicando la predetta percentuale (gli "Amministratori di Minoranza"). Fermo quanto previsto alla successiva lettera (b), nel caso in cui gli Amministratori di Minoranza da eleggere siano pari a 3: (i) due saranno tratti dalla lista che – senza tenere conto dei voti espressi dai soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sia risultata seconda per numero di voti (la "Prima Lista di Minoranza"), e (ii) uno sarà tratto dalla lista che – sempre senza tenere conto dei voti espressi dai soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sia risultata terza per numero di voti (la "Seconda Lista di Minoranza"), sempreché la Seconda Lista di Minoranza abbia ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale. Sempre fermo quanto previsto alla successiva lettera (b), nel caso in cui gli Amministratori di Minoranza siano invece pari a 2: (i) uno sarà tratto dalla Prima Lista di Minoranza, e (ii) uno sarà tratto dalla Seconda Lista di Minoranza, a condizione che la Seconda Lista di Minoranza abbia ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale. Ove la Seconda Lista di Minoranza non abbia ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, tutti gli Amministratori di Minoranza da eleggere saranno tratti dalla Prima Lista di Minoranza;
- b. nel caso in cui, in presenza di più di 2 liste di Minoranza, una di esse sia stata presentata esclusivamente da gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari comunitari rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, ovvero, se extra UE, che siano soggetti, ai sensi della normativa applicabile, a limiti alla detenzione di diritti di voto equivalenti (la "Lista del Mercato Istituzionale"), la Lista del Mercato Istituzionale, qualora sia risultata quarta per numero di voti, sarà in ogni caso considerata la Seconda Lista di Minoranza ai fini del riparto di cui alla precedente lettera (a) a condizione che essa abbia ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale;
- c. qualora siano state presentate soltanto 2 liste, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, eccetto un numero pari al 20% degli Amministratori da eleggere, arrotondato all'unità più prossima al numero ottenuto applicando la predetta percentuale, che saranno tratti dalla lista che – senza tenere conto dei voti espressi dai soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la



Lista di Maggioranza – sia risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza").

Nel caso in cui con tale criterio non sia possibile eleggere un numero sufficiente di Amministratori, si provvede ad integrare il Consiglio con gli altri candidati tratti uno dopo l'altro dalle liste via via più votate tra quelle che abbiano ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.

Qualora il numero di candidati così nominati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza di legge assicurando il rispetto del numero minimo necessario di Amministratori indipendenti, di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Allo stesso modo si procede qualora non venga presentata alcuna lista. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori tratti dalla lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi i predetti requisiti, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti. Qualora anche applicando tali criteri di sostituzione non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

Il Consiglio uscente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 15 dello Statuto di presentare una propria lista di 15 candidati che verrà pubblicata entro i termini di statuto. Il numero dei Consiglieri indicato – identico a quello corrente – consente la presenza di un ampio spettro di competenze, un'equilibrata composizione dei Comitati endoconsiliari ed una efficace supervisione da parte dei consiglieri indipendenti a beneficio della dialettica interna. Il processo che il Consiglio ha definito allo scopo è stato reso pubblico lo scorso 17 aprile.

In questo contesto, raccomandiamo agli azionisti che depositeranno una lista, in coerenza con il Richiamo di attenzione Consob n. 1/22 del 21 gennaio 2022, di dichiarare l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, specificando le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali non sono state



considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni¹.

Inoltre, invitiamo gli azionisti a tener conto della Comunicazione n. DEM-9017893 del 26 febbraio 2009, in particolare, per quanto riguarda l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che, anche congiuntamente, detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata inoltre a deliberare il compenso fisso del Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio.

Si ricorda che, per il Consiglio di Amministrazione uscente, l'Assemblea del 28 ottobre 2020 aveva fissato un compenso annuo lordo di € 2.500.000, dando mandato allo stesso di provvedere alla ripartizione. Il costo effettivamente sostenuto nell'ultimo esercizio è stato di € 2.470.000.

Il Consiglio di Amministrazione uscente, avvalendosi della facoltà di presentare una propria lista di 15 candidati, ha coerentemente stabilito di proporre all'Assemblea degli Azionisti di confermare per il nuovo Consiglio un compenso lordo annuo di € 2.500.000. Tale compenso, come in precedenza, non comprende il trattamento economico riconosciuto agli eventuali Amministratori dipendenti del Gruppo Mediobanca in virtù del rapporto di lavoro subordinato in essere (illustrato nelle Politiche di remunerazione approvate annualmente dall'Assemblea degli Azionisti) nonché la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche (tra cui il Presidente) che sarà determinata ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile. Ai Consiglieri che non siano Dirigenti del Gruppo spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Ai fini della suddetta proposta di compenso il Consiglio di Amministrazione ha considerato, tra l'altro, i seguenti elementi:

- la proposta di confermare in 15 il numero degli Amministratori;
- l'esigenza di assicurare la presenza in Consiglio di profili professionali di elevato standing, tenuto conto dell'elevato impegno richiesto anche in termini di time commitment, includendosi l'attività nei Comitati endoconsiliari, le responsabilità connesse al ruolo e i limiti rigorosi imposti dalla normativa per l'assunzione di altri incarichi;

¹ Le fattispecie rilevanti sono indicate alla Comunicazione n. DEM-9017893 del 26 febbraio 2009



MEDIOBANCA

- il posizionamento del compenso proposto per i membri del Consiglio si colloca in linea con quello delle principali banche per complessità comparabile.

Le modalità e i termini per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione sono illustrate nell'avviso di convocazione. Maggiori informazioni sulle modalità di deposito delle liste e del voto di lista sono indicate nel documento "Sintesi procedura per la nomina del Consiglio di Amministrazione" allegato alla "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione".

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le seguenti determinazioni: :

- a) stabilire in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi al 30 giugno 2024, 2025, 2026 secondo le modalità del voto di lista ai sensi di legge e di statuto;
- c) stabilire in € 2.500.000 il compenso annuale lordo dei Consiglieri, restando escluso dall'importo di cui sopra il trattamento economico riconosciuto agli eventuali Amministratori dipendenti del Gruppo Mediobanca in virtù del rapporto di lavoro subordinato e la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche (tra cui il Presidente) ex art. 2389, 3° comma, del Codice Civile stabilita dal Consiglio stesso.

Milano, 7 settembre 2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE